

**NESSUNA DIPENDENZA NESSUNA PROIBIZIONE**

Sn.info e Infoshock- sportelli antiproibizionisti

**SN.INFO:** il primo giovedì del mese dalle 20.00 alle 22.00

@ Strike Spazio Pubblico Autogestito, Via Partini 21, Casal Bertone;

l'ultimo giovedì del mese dalle 20.00 alle 22.00

@ C.S.O.A. Forte Prenestino, Via F. Delpino, Centocelle.

**INFOSHOCK:** il terzo giovedì del mese dalle 18 alle 21

@ Esc Atelier Autogestito, Via dei Volsci 159, San Lorenzo

Per info: [sninfo.noblogs.org](http://sninfo.noblogs.org) - [www.escatelier.net](http://www.escatelier.net)

tel: 3661447867 mail: [sninfo@autistici.org](mailto:sninfo@autistici.org)

In collaborazione con Informa e Insostanza  
Associazione di promozione sociale  
[informaeinsostanza@inventati.org](mailto:informaeinsostanza@inventati.org)

**MANUALE  
DI AUTODIFESA**

**MANUALE  
DI AUTODIFESA**

**MANUALE  
DI AUTODIFESA**

**MANUALE  
DI AUTODIFESA**

**DI AUTODIFESA**

**MANUALE  
DI AUTODIFESA**

**MANUALE  
DI AUTODIFESA**

Dopo la modifica della legge “Fini-Giovanardi” l’attuale normativa italiana in tema di stupefacenti (D.P.R. 309/90) non distingue più tra droghe leggere e droghe pesanti. La marijuana è stata inserita nella stessa tabella dell’eroina e della cocaina: ciò che fa la differenza in termini di sanzioni è soprattutto la quantità di sostanza che detieni! Al di sopra della soglia (Dose Massima Consentita D.M.C) fissata nella tabella ministeriale anche la semplice detenzione determina una sanzione penale, con pene che variano da 6 ai 20 anni di reclusione e una multa da 26.000 a 260.000 euro (art 73).

**La dose massima consentita è calcolata in base al principio attivo contenuto nella sostanza lorda: 500 milligrammi di cannabis; 750 mg di cocaina; 250 mg di eroina; 750 mg di MDMA (ecstasy); 500 mg amfetamina, 150 microgrammi di Lsd, 300 mg di ketamina.**

La concentrazione di principio attivo si ottiene soltanto attraverso analisi di laboratorio, l’autorità giudiziaria ha però delle indicazioni di massima quando procede a sequestri, in modo da poter valutare rapidamente, e semplicemente sulla base del peso lordo della sostanza, se procedere con la contestazione di un reato o di un illecito amministrativo.

**La detenzione di quantità di sostanza al di sotto della D.M.C. comporta sanzioni amministrative (art. 75):** sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino a tre anni; sospensione del porto d’armi, del passaporto o del permesso di soggiorno per motivi di turismo e divieto di conseguirlo se si è cittadini extracomunitari).

A queste si aggiunge l’invito a seguire un programma terapeutico o socio-riabilitativo che, se portato a termine con esito positivo, comporta la revoca delle sanzioni. Per gli stranieri maggiorenni, anche incorrere in sanzioni amministrative può influire sul rinnovo del permesso di soggiorno.

**L’art. 75 bis stabilisce pesanti restrizioni della libertà personale,** che possono durare anche quattro anni, qualora una sanzione amministrativa segua a precedenti condanne penali o a violazioni della normativa in tema di sostanze stupefacenti o sulla circolazione stradale.

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che dimostrino un fondato motivo di ritenere che su persone o luoghi ci siano sostanze stupefacenti, possono procedere a controlli, perquisizioni e ispezioni personali, senza l’obbligo di una preventiva autorizzazione del magistrato.

**Nel caso di perquisizione o ispezione personale o domiciliare** hai diritto alla presenza di un avvocato difensore o di una persona di tua fiducia prontamente reperibili. Non sempre gli Agenti attendono l’arrivo dell’avvocato. In questi casi è bene seguire tutte le operazioni di perquisizione e fare attenzione alla redazione del verbale di perquisizione ed eventualmente di sequestro.

Prima di firmare leggere sempre bene per verificare che le operazioni si siano svolte nelle modalità riportate sul verbale; qualora così non fosse è bene non firmare.

**L’alcool non è compreso nella tabella delle sostanze stupefacenti. E’ comunque vietato guidare in stato di ebbrezza (articoli 186 e 187 del codice della strada)** in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche e le eventuali sanzioni penali e amministrative variano a seconda del tasso alcolemico accertato:

- **tasso alcolemico compreso tra 0.5 e 0,8 gr/l:** si rischia una ammenda da 500 a 2.000 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da tre a sei mesi;

- **tasso alcolemico compreso tra 0.8 e 1,5 gr/l:** sono previste una sanzione pecuniaria da 800 a 3.200 euro, l’arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente da sei mesi ad un anno;

- **tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l:** si rischia una sanzione pecuniaria da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi a un anno, la sospensione della patente di guida per un periodo da uno a due anni ed il sequestro e la confisca del veicolo del trasgressore. In tutti e tre i casi vengono decurtati 10 punti patente.

**Se vieni trovato positivo alla prova dell’etilometro ricorda che il test va ripetuto in ogni caso per due volte con intervallo di 5 minuti.**

Se hai compiuto la stessa violazione durante i due anni precedenti o se sei un conducente professionista (es autista di autobus) la patente viene ritirata e revocata (per riarla dovrai sostenere nuovamente l’esame).

Se rifiuti di sottoporsi all’etilometro senza giustificato motivo commetti un illecito penale con sanzioni uguali a quelle previste se risulti positivo Oltre 1,5 grammi per litro

**Se vieni fermato mentre guidi un veicolo in possesso di sostanze stupefacenti** o se, dopo un fermo per controllo, ci sono ragionevoli motivi per ritenere che tu sia sotto effetto di sostanze stupefacenti (e le successive analisi confermino questa ipotesi) incorri nelle seguenti sanzioni:

- **penale: ammenda da 1.500,00 ad 6.000,00 e arresto da 3 mesi ad 1 anno** convertibili in sanzione pecuniaria (38 euro per ogni giorno di arresto dato in condanna) da sommare all’ammenda. L’ammenda prevista è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso tra le 22 e le 7.

- **amministrativa: sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno.** Nel caso in cui il risultato delle analisi non sia immediatamente disponibile o se c’è stato durante il fermo un sequestro di sostanze stupefacenti, l’autorità giudiziaria può disporre il ritiro della patente fino all’esito delle analisi, ma non oltre i 10 giorni. In tutti i casi il prefetto con ordinanza di sospensione della patente impone al conducente di sottoporsi a visita medica di revisione presso la commissione medica provinciale.

Le analisi presso la asl o il sert vengono effettuate in genere per tre volte, in un lasso di tempo variabile: a volte durante il periodo di sospensione della patente, a volte anche dopo la restituzione della patente. Se risulti positivo anche ad una sola analisi il prefetto può ordinare un ulteriore periodo di sospensione.